

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. 22.6.2007 n. 116

Ai Signori Titolari

ELENCO DEI RAPPORTI DORMIENTI AL 22 OTTOBRE 2014

Da tenere esposto al pubblico fino al 20 aprile 2015

OGGETTO: Rapporti dormienti

Con la L. n. 266 del 23.12.2005 è stato costituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, stabilendo che lo stesso Fondo sia alimentato con gli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 116 del 22.6.2007.

Sono considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro con obbligo di rimborso ed i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati (escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta) per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

La legge prevede che la banca ne dia notizia agli interessati con apposita comunicazione.

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.P.R. 116 del 22.6.2007, siamo a comunicare ai Signori Titolari dei rapporti interessati, che sono decorsi 10 anni dall'ultima movimentazione del/i rapporto/i e pertanto Vi invitiamo a impartire disposizioni alla Banca entro 180 giorni dall'affissione della presente comunicazione.

Se nel predetto periodo di 180 giorni viene effettuata un'operazione o una movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati (escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta), il rapporto non si estingue.

Diversamente e come stabilito dal D.P.R. n. 116 del 22.6.2007, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme verranno devolute al Fondo in premessa, secondo le modalità di legge.

Le/Vi informiamo infine che il passaggio delle somme e dei valori al Fondo non pregiudica il diritto alla restituzione delle somme, sino alla maturazione dei termini di prescrizione, da far valere direttamente nei confronti del Fondo.

La Filiale resta a disposizione per ogni chiarimento.

Banca di Bologna

DATA AFFISSIONE 22/10/2014

ALLEGATO ELENCO LIBRETTI INTERESSATI

ELENCO LIBRETTI INTERESSATI

Filiale	Numero di Rapporto	Tipologia di rapporto
10 – OZZANO DELL'EMILIA	C01. 10000006964	Conti Correnti